Codice A1813B
D.D. 22 luglio 2020, n. 1934
T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 33/2020 per lavori di realizzazione opere di difesa spondale lungo il rio Baldissero all'altezza di strada Casabianca e campo sportivo di strada Cordova. Richiedente: Comune di Baldissero T.se - TO.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1934/A1813B/2020 DEL 22/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.
Autorizzazione idraulica n. 33/2020 per lavori di realizzazione opere di difesa spondale lungo il rio Baldissero all'altezza di strada Casabianca e campo sportivo di strada Cordova.
Richiedente: Comune di Baldissero T.se – TO.

Con nota in data 02/7/2020 prot. 4257 (ns rif. Prot. 33325 del 06/7/2020) il comune di Baldissero Torinese (TO) ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di due difese spondali sul rio Baldissero relative al progetto a firma degli ingg. Roberto Sesenna e Chiara Amore e dalla dott.ssa geol. Francesca Murtas.
Le opere saranno realizzate in:
- località Campo Sportivo di via Cordova, in sponda sinistra orografica. L'intervento consiste nella riprofilatura della sezione d'alveo al fine di riportarla nella sede originaria ed al contempo realizzare una scogliera in massi ciclopici non cementati avente sezione trapezoidale di altezza totale di 3,9 m e paramento inclinato H/V = 3/2 per un tratto di circa 32 m. Essa si rende necessaria per arrestare i processi erosivi e allontanare l'alveo dalla sponda e quindi poter ripristinare il camminamento in sicurezza del soprastante sentiero naturalistico. Sarà inoltre realizzato un consolidamento del versante soprastante la difesa spondale, mediante realizzazione di doppia palificata in legname e ripristino del camminamento pedonale e relativo parapetto in legno;
- località Casabianca, in sponda destra orografica, in corrispondenza della strada comunale di via Casabianca in immissione della stessa sulla Strada del Cervo. L'intervento consiste nella realizzazione di una scogliera in massi ciclopici non cementati avente sezione trapezoidale di altezza totale 4,8 m e paramento inclinato H/V = 3/2 per un tratto di oltre 25 m. Essa si rende necessaria per arrestare i processi erosivi e il conseguente arretramento della sponda destra ed evitare possibili future implicazioni circa la stabilità della sovrastante strada. Sarà inoltre realizzato un consolidamento della scarpata soprastante la difesa spondale, mediante l'utilizzo di opere di ingegneria naturalistica quali palificate doppie rinverdite con talee.
Il progetto è stato approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di

Baldissero Torinese (TO) n. 23 del 11.04.2020.
A seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Baldissero Torinese (TO) all’esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:
1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;
3. i massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q; inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all’attuale piano di campagna, verificando l’idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;
4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. è fatto assoluto divieto dell’asportazione di materiale demaniale d’alveo ad esclusione di quello

di cui ne è prevista la movimentazione;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti oinnalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
14. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r, o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
16. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisite la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.
Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni